

8. Il diritto canonico

Nell'età in cui ha avuto origine la nuova scienza giuridica, anche il diritto della Chiesa si è trasformato radicalmente. Se alcune scelte di fondo erano state compiute nei decenni della riforma gregoriana, la loro traduzione organica negli stampi del diritto è avvenuta nel corso dei secoli XII e XIII, insieme con un'ulteriore evoluzione che ha indotto gli storici a caratterizzare questa fase storica come l'età «classica» del diritto canonico.

1. *Il «Decreto» di Graziano*

Fondamentale è stata anzitutto la composizione, intorno all'anno 1140, di una collezione canonica molto diversa rispetto alle precedenti. Il monaco Graziano⁶⁶ riunì in un'unica compilazione poco meno di quattromila testi che coprivano l'intero spettro dei rapporti giuridici della Chiesa: fonti del diritto, doveri e poteri del clero secolare e regolare, norme di procedura nelle cause ecclesiastiche, reati e sanzioni di natura religiosa, disciplina giuridica dei sacramenti compreso il matrimonio, che dall'alto medioevo sino all'età moderna fu costantemente ritenuto, in quanto sacramento, di competenza della Chiesa. L'opera di Graziano si è formata attraverso una serie di stratificazioni successive, che secondo una parte della storiografia recente⁶⁷ risalirebbero nelle prime fasi ad autori diversi, mentre per altri sarebbe stato lo stesso Graziano ad inserire in un secondo tempo una serie di passi tratti dalla compilazione giustiniana che poi, con ulteriori aggiunte, passerà nella redazione definitiva adottata per secoli nelle

⁶⁶ Su Graziano e la sua opera, cf. Condorelli in DBGI, I, 1058-1061; Landau in Hartmann e Pennington 2008, pp. 22-54; Roumy in DGOJ, pp. 212-216.

⁶⁷ Le due posizioni sono rappresentate, in particolare, da Winroth 2000 e da Larrainzar in De Leon *et al.* 2003, pp. 45-48; la ricchissima bibliografia recente sulla formazione del *Decretum* è indicata e sintetizzata da Condirelli in DBGI, I, 1058-1061.

scuole⁶⁸. Il *Decreto* di Graziano includeva, accanto ai canoni di una serie di concili e di sinodi locali della Chiesa, anche molti testi di origine pontificia, in particolare di Gregorio Magno; inoltre, centinaia di passi tratti dagli scritti pastorali dei grandi Padri della Chiesa latina, soprattutto da sant'Agostino; infine, anche testi di diritto secolare, anzitutto di diritto romano. In una seconda versione accresciuta del *Decreto*, che vide la luce a breve distanza dalla prima, e poi negli anni successivi, questi apporti romanistici, concernenti in particolare la procedura, si sono moltiplicati per opera dei giuristi che posero mano all'opera, sino a raggiungere il numero di oltre duecento. Non a caso l'opera vide la luce a Bologna, proprio negli anni in cui gli allievi di Irnerio avevano ormai collaudato il nuovo metodo di studio del diritto condotto appunto sulle fonti romanistiche.

Il diritto romano – già adottato nell'alto medioevo dalla Chiesa («ecclesia viti iure romano») – resterà fondamentale nella tradizione canonistica⁶⁹, pur con le differenze e le innovazioni profonde che in quest'ultima sono state introdotte nel corso dei secoli sulla base dei precetti scritturistici e dell'elaborazione dei concili e dei grandi pontefici, sia come giudici che come legislatori.

La presenza dei passi scritturistici e di tanti scritti dei grandi Padri della Chiesa – testi spesso dotati di alta pregnanza religiosa, ricchi di ammonimenti, di consigli, di valutazioni etiche, ma non precettivi né normativi in senso strettamente giuridico – vale a dare al *Decreto* di Graziano un carattere particolare. In esso convivono diritto e teologia, regole giuridiche e regole morali-religiose, pur avendo Graziano posto le premesse per quella distinzione tra i due piani che sarà teorizzata e praticata dalla dottrina dei grandi canonisti dell'età classica. Questa compresenza dei due piani costituisce una delle ragioni del fascino e della fortuna del *Decreto*.

Graziano si basò, nell'amplissima selezione dei testi da lui compiuta, su alcune collezioni anteriori, anzitutto quelle di Anselmo da Lucca e di Ivo di Chartres. Ma la sua opera se ne distaccò nel metodo: egli infatti accompagnò i testi con una serie di brevi commenti di chiarificazione (*dicta*), concepiti allo scopo di superare le contraddizioni che su tanti temi le fonti canonistiche di un intero millennio presentavano. Si comprende perciò la ragione del titolo attribuito all'opera, denominata *Concordia discordantium canonum*.

⁶⁸ *Decretum Gratiani*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Aem. Friedberg, Leipzig, 1879, rist. Graz, 1959, vol. I.

⁶⁹ Un solo esempio tra mille. I canonisti accolsero dal diritto romano la regola per la quale la responsabilità di un minore era esclusa per un atto illecito dovuto a colpa o negligenza, ma era invece riconosciuta se l'atto era stato compiuto deliberatamente («ex animo»): su ciò e sulle questioni connesse relative agli infanti, ampiamente trattate dai canonisti, che distinsero il «delitto» dal «peccato», anche quanto alle conseguenze religiose e penali, cf. Lefebvre-Teillard 2008, pp. 131-148.

Talora è Graziano stesso a contrapporre ai testi altri testi, per lo più biblici, sollevando un problema di compatibilità: ad esempio, di fronte alle regole canoniche che vietavano l'intromissione dei laici negli affari della giustizia ecclesiastica, egli sottolinea l'anomalia degli interventi di Daniele nei confronti dei giudici iniqui che volevano condannare Susanna innocente⁷⁰. Le difficoltà sono in qualche caso superate di slancio, come là dove (appunto nel caso citato) egli dichiara semplicemente che in antico erano consentiti comportamenti ormai non più ammessi⁷¹; ovvero quando invoca il principio logico per il quale «se viene meno la causa, viene meno anche l'effetto»⁷².

Ma è soprattutto il criterio della *distinctio* a venire utilizzato da Graziano [Ch. Meyer 2000, p. 264], come già nella teologia aveva fatto due decenni prima Pietro Abelardo nell'opera pionieristica *Sic et Non*⁷³. Individuando un'appropriata distinzione, come sappiamo, si può dimostrare che due o più regole apparentemente discordi concernono in realtà fattispecie differenti: sicché la contraddizione viene superata. Basti menzionare, tra gli innumerevoli esempi offerti da Graziano, la distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia e quella in cui non vi sia per la Chiesa la necessità (e non una semplice opportunità) di effettuare una promozione o una nomina contro la volontà del promovendo, un punto su cui le fonti divergevano⁷⁴; o la distinzione tra sacramenti necessari (come il battesimo) e sacramenti attributivi di dignità (come l'ordine), quale criterio per determinare la validità o meno (le fonti riportate erano discordi al riguardo) del sacramento amministrato da un sacerdote o da un vescovo simoniaco⁷⁵; o ancora, a proposito della possibilità o meno che un infedele neoconvertito al cristianesimo potesse risposarsi – anche qui i testi divergevano – la distinzione tra l'ipotesi in cui fosse stato il marito ovvero la moglie ad interrompere la convivenza in séguito alla conversione⁷⁶.

⁷⁰ Daniele, 13.

⁷¹ Ai tempi dell'Antico Testamento «multa concedebantur que nunc penitus prohibentur» (Graziano, *dictum* a C.2 q.7 c.41, §7).

⁷² A proposito del divieto – espresso ripetutamente dai canoni – di eleggere vescovo un semplice laico, Graziano ricorda il caso di Ambrogio, eletto senza essere ancora neppure battezzato, e risolve la questione limitandosi a dichiarare che «prohibitiones proprias habent causas, quibus cessantibus cessant et effectus» (Graziano, *dictum* a D.61 c.8).

⁷³ Abelardo, *Sic et non*, ed. B.B. Boyer e R. Mc Keon, Chicago-London, 1976. Abelardo non riuscì però, in una celebre tenzone avvenuta a Parigi, a convincere i giuristi che il suo metodo di interpretazione e di argomentazione fosse più efficace di quello impiegato dai giuristi: «unde derisus fuit» [Giuliani 1964].

⁷⁴ Graziano, *dictum* a D.74 c.6.

⁷⁵ Graziano, *dictum* a C.1 q.1 c.39.

⁷⁶ Graziano, *dictum* a C.28 q.2 c.2: se era la moglie non cristiana ad allontanarsi, il marito poteva risposarsi, secondo Graziano; se invece fosse stato il marito convertito ad interrompere la coabitazione, egli non avrebbe potuto risposarsi.

Graziano si sforzò di applicare questi ed altri criteri, a cominciare da quello fondamentale della *distinctio*, in tal modo da valorizzare l'intera tradizione del diritto canonico occidentale, senza doverne sacrificare una parte in nome della coerenza.

2. *I decretisti*

Il *Decretum* non ebbe riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa, sicché il peso giuridico dei testi inclusi nella collezione rimase quello della fonte originaria. Ma l'influenza esercitata dall'opera fu grandissima, sia nella pratica del diritto canonico sia a livello dottrinale, perché su di essa si esercitò il nuovo metodo di studio e di analisi introdotto dalla scuola irneriana. Infatti a partire dalla metà del secolo XII, con intensità rapidamente crescente, vide la luce una folla di testi dottrinali di diritto canonico. Si sviluppò cioè un fenomeno analogo a quello avvenuto poco prima con i Glossatori civilisti. Anche qui l'attività scientifica e la componente didattica risultarono congiunte.

È da notare che sin dall'inizio i centri di studio e di produzione in cui operarono i Decretisti⁷⁷ furono molti e non solo italiani. Oltre che a Bologna – ove si ebbero le precoci *Somme* al Decreto di Paucapalea, del francese Rufino professore a Bologna, del misterioso Rolando⁷⁸ – anche a Parigi (dove furono scritte la *Summa Parisiensis* e la *Summa* di Etienne de Tournai)⁷⁹, a Colonia (*Summa Coloniensis*)⁸⁰, in Normandia, nei Paesi Bassi, in Inghilterra ed in altre località si ebbe nella seconda metà del secolo e all'inizio del Duecento una vera fioritura di glosse, di *Somme*, di apparati, di trattati di diritto canonico e di procedura, tutti fondati sul Decreto. Alla fine del secolo la grande *Somma* di Ugucione da Pisa (m. 1210)⁸¹, professore a Bologna e poi vescovo di Ferrara, particolarmente ricca di riferimenti al diritto romano ad integrazione delle norme canonistiche, coronava (ma non chiudeva) la stagione dei decretisti. Nei primi anni del Duecento questo filone produceva fuori d'Italia alcune importanti opere di commento sistematico al Decreto di Graziano: in Francia e

⁷⁷ Weigand in Hartmann e Pennington 2008, pp. 55-96.

⁷⁸ Paucapalea, *Summa*, ed. J.F. von Schulte, Giessen, 1891, rist. Aalen, 1965; *Die Summa decretorum des magister Rufinus*, ed. H. Singer, Paderborn, 1902, rist. Rufinus von Bologna, *Summa decretorum*, Aalen, 1962; *Summa Magistri Rolandi*, ed. F. Thaner, Innsbruck, 1874, rist. Aalen, 1962.

⁷⁹ *The Summa Parisiensis to the Decretum Gratiani*, ed. T.P. McLaughlin, Toronto, 1952; *Die Summa des Stephanus Tornacensis*, ed. J.F. von Schulte, Giessen, 1891, rist. Aalen, 1965.

⁸⁰ *Summa Elegantius in iure divino seu Coloniensis*, I-IV, ed. G. Fransen e S. Kuttner, New York, 1969 - Città del Vaticano, 1978-1990.

⁸¹ La *Summa* è tuttora inedita, ma conservata in diversi manoscritti, tra i quali il Vat. lat. 2280 della Biblioteca vaticana.

in Germania, nella scuola che è detta franco-renana, la *Somma Ecce vicit Leo*, in Germania l'apparato *Animal est substantia*⁸².

Nei primi decenni del Duecento Giovanni Teutonico compose a Bologna quella che divenne la *Glossa ordinaria* al Decreto, più tardi riveduta da Bartolomeo da Brescia nella versione definitiva, presente in centinaia di manoscritti e in tutte le edizioni antiche del Decreto. Era ormai nata una scienza del diritto canonico, ben distinta nell'oggetto ed anche nel metodo – nonostante le innumerevoli linee di contatto – sia dalla teologia che dal diritto romano dei legisti.

3. *Le decretali e lo «ius novum»*

Nei medesimi decenni finali del secolo XII si andava intanto sviluppando un altro filone del diritto canonico. L'avvento alla cattedra pontificia di alcuni papi di formazione giuridica fu uno degli elementi che determinarono un forte accrescimento delle norme canonistiche provenienti dalla curia romana.

La centralizzazione della Chiesa, determinatasi a partire dalla riforma gregoriana, aveva infatti portato molte decisioni giudiziarie dalle singole diocesi a Roma. Il diritto canonico prevedeva tra l'altro il ricorso in appello al papa non solo dopo la sentenza definitiva, ma anche contro le decisioni interlocutorie dei vescovi, giudici ordinari nelle singole diocesi. Ammetteva ricorsi a Roma contro decisioni amministrative assunte in sede locale, ad esempio in tema di benefici ecclesiastici. E consentiva che si potesse fare ricorso al papa anche direttamente («omisso medio»), senza la necessità di rivolgersi preliminarmente al vescovo della diocesi competente per territorio. Inoltre, spesso erano i vescovi stessi a chiedere a Roma un preventivo parere giuridico su un caso non chiaramente risolvibile. Di qui un continuo flusso di ricorsi alla sede apostolica, che alcuni esponenti della Chiesa criticarono ritenendo che ciò distogliesse il papa dai suoi compiti pastorali; tra questi, Bernardo di Chiaravalle si rivolse in un suo scritto al papa Eugenio III, già suo discepolo, invitandolo a non lasciarsi travolgere dal flusso delle controversie indirizzate alla curia romana⁸³.

Il carico giudiziario divenne enorme soprattutto a partire dal pontificato di un grande giurista, il senese Rolando Bandinelli, papa con il nome di Alessandro III dal 1159 al 1181, il quale riteneva che «aprire le orecchie ai reclamanti» e «giudicare bene» fossero i primi

⁸² Entrambi scritti a Parigi, del primo (*Ecce vicit leo*) l'autore è stato argomentato in modo convincente essere il maestro parigino Petrus Brito [Lefebvre-Teillard 2009].

⁸³ Bernardo, *De consideratione* (1149-1152), III. 2: «appellatur de toto mundo ad te [...] et utinam tam fructuose quam necessarie» (PL 182, col. 761).

doveri di un papa⁸⁴. Già lo stesso Alessandro III e poi i pontefici successivi vollero peraltro erigere alcuni argini al dilagare dei ricorsi, inserendo frequentemente nella delega una clausola che vietava di fare nuovamente appello a Roma per impugnare la decisione del delegato papale. Tuttavia il numero degli appelli a Roma si mantenne elevatissimo. Ancora alla fine del Duecento una singola causa poteva dar luogo sino a sedici appelli al papa⁸⁵.

La procedura più frequentemente seguita dalla curia romana consisteva nel redigere un breve scritto, denominato «lettera decretale»⁸⁶, in cui un vescovo o un altro prelado, per lo più residente nel territorio dal quale era partito l'appello a Roma, veniva delegato dal papa a decidere il caso – a condizione che i presupposti di fatto accertati dal giudice delegato risultassero corrispondenti a quanto era stato rappresentato nell'appello – sulla base di una regola di diritto esplicitata nella decretale stessa.

L'analogia con il procedimento per rescritto dell'età imperiale romana è evidente; anche le decretali di risposta a quesiti dei vescovi sono assimilabili alla procedura «per consultazione» del tardo Impero. E così come i rescritti romani assunsero nel tempo valore normativo, le decretali pontificie – ciascuna delle quali nata per risolvere un caso specifico e perciò originariamente vincolante solo per quel caso – ben presto acquisirono di fatto un ruolo autoritativo per i casi simili, anche perché adeguandovisi i giudici ecclesiastici delle singole diocesi si ponevano più agevolmente al riparo da sentenze romane contrastanti con quelle da loro assunte in sede locale. Da decisione giudiziaria la decretale assurge così a norma generale: come dirà Montesquieu ad altro riguardo, strada facendo («en roulant») la giurisdizione si tramutò in legge. Una gran parte del diritto canonico classico è nato così. Inoltre già con il grande papa Innocenzo III (1198-1216), anch'egli giurista di formazione, e poi con i suoi successori, anche gli interventi pontifici di natura propriamente legislativa si fecero via via più frequenti.

Sin dagli ultimi decenni del secolo XII le decretali vennero trascritte privatamente in numerose collezioni [Fransen 1985], che presto vennero disposte anche in forma sistematica per facilitarne la consultazione [Landau 1979]. Nel 1190 vide la luce una raccolta, la *Compilatio Prima*, curata dal canonista e vescovo Bernardo di Pavia (m. 1213), che dispose la materia secondo un ordine ripartito

⁸⁴ Si vedano, rispettivamente, *Collectio Wigorniensis*, ed. Lohmann (ZSS, KA, 22, 1933, p. 134); e Petrus Cantor, *Verbum abbreviatum*, 65 (PL 205, col. 199).

⁸⁵ Così a Milano in una causa del 1292 relativa a un beneficio vacante: *Gli Atti dell'arcivescovo e della Curia arcivescovile di Milano nel secolo XIII, Ottone Visconti (1262-1295)*, a cura di M.F. Baroni, Milano, 2000, n. 362, p. 334.

⁸⁶ Pennington in Hartmann e Pennington 2008, pp. 293-317.

in cinque libri, da allora divenuto classico per il diritto canonico. A Bernardo si deve anche la prima *Summa*, che espone il contenuto della raccolta⁸⁷. Si aggiunsero negli anni successivi altre quattro Compilazioni, in séguito denominate cumulativamente, insieme con la prima, *Compilationes antiquae* (1210-1226)⁸⁸. La terza (1210), voluta dal papa Innocenzo III, venne da lui ufficialmente inviata a Bologna e fu subito glossata da Giovanni Teutonico, che curò anche la quarta (1216), mentre la quinta (1226), che raccoglieva le decretali di Onorio III, fu curata per ordine del papa dal canonista Tancredi, professore a Bologna e autore di un fortunato *Ordo iudiciarius*⁸⁹.

Qualche anno più tardi Gregorio IX (papa dal 1227 al 1241) incaricò il domenicano e canonista spagnolo Raimondo di Peña-fort di riunire le cinque raccolte in una sola. Così vide la luce nel 1234 il *Liber Extra*⁹⁰, che si caratterizza quale una vasta raccolta di diritto pontificio, sistematicamente ordinata come già lo erano le precedenti a partire dalla *Compilatio I*: il libro I tratta delle fonti e delle cariche ecclesiastiche, il II del processo canonico, il III del clero e dei beni e benefici ecclesiastici, il IV del matrimonio, il V del diritto penale canonico. Ogni libro è diviso in titoli, ciascuno dei quali dedicato ad uno specifico argomento con l'inclusione in ordine cronologico delle decretali e di altri testi canonistici ad esso pertinenti.

È importante sottolineare che per il fatto di venire incluse entro una cornice sistematica, le decretali, nate da pronunce su un singolo caso, mutavano natura e portata: non solo perché le regole in esse contenute diventavano legge generale della Chiesa ma anche perché la loro compresenza in una compilazione organicamente strutturata imponeva di elaborare l'interpretazione dei singoli testi in modo tale da assicurarne la compatibilità e da chiarirne il rapporto reciproco, analogamente a quanto accadeva con i testi romani e con quelli del Decreto di Graziano. Ogni decretale acquisiva il significato e la portata derivanti dal suo rapporto con le altre decretali e con le altre fonti canonistiche.

La procedura dei ricorsi al papa e la produzione di decretali e di costituzioni che ne fu il frutto furono nei secoli dal XII al XIV

⁸⁷ Bernardi Papiensis Faventini episcopi, *Summa decretalium*, ed. E.A.Th. Laspeyres, Regensburg, 1860, rist. Graz, 1956.

⁸⁸ *Quinque Compilationes Antiquae nec non Collectio canonum Lipsiensis*, ed. Aem. Friedberg, Leipzig, 1882, rist. Graz, 1956.

⁸⁹ Pillii Tancredi Gratiae, *Libri de iudiciorum ordine*, ed. F. Bergmann, Göttingen, 1842, rist. Aalen, 1965.

⁹⁰ *Decretales Gregorii IX*, ed. Friedberg, *Corpus iuris canonici*, Leipzig, 1879, rist. Graz, 1959, vol. II, col. 1-928. Il nome deriva da «Liber extravagantium» (sono le decretali «vaganti all'esterno» del Decreto, perché originariamente non raccolte in testi organici).

lo strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo del diritto canonico e per renderlo uniforme entro l'intera Chiesa latina.

Accanto al decreto di Graziano, il *Liber Extra* costituì – con le successive minori ma assai importanti raccolte: il *Liber Sextus* disposto da papa Bonifacio VIII nel 1298, le *Clementine* di papa Clemente V del 1313, le *Extravagantes* di papa Giovanni XXII del 1323⁹¹ – il *Corpus iuris canonici*. Esso era destinato a regolare il diritto della Chiesa, pur con integrazioni importanti quale è quella del concilio di Trento del secolo XVI, sino al Codice di diritto canonico del 1917.

4. I decretalisti

Anche sulle raccolte di decretali pontificie si sviluppò precocemente, dalla fine del secolo XII⁹², un'intensa e approfondita opera dottrinale di interpretazione e di costruzione concettuale. Lo *ius novum* costituito dalle decretali fu raccordato con il patrimonio di regole che proveniva dal passato e che era consegnato nel Decreto di Graziano. Operarono molti canonisti di vaglia, non solo italiani: lo rivelano i nomi di alcuni di loro attivi in Italia, tra i quali Vincenzo Ispano, Lorenzo Ispano, Alano Anglico, Riccardo Anglico ma anche il provenzale Pietro de Sampsona, il boemo Damaso e molti altri. Giovanni Teutonico, l'autore della Glossa ordinaria al Decreto, commentò le regole stabilite da Innocenzo III nel quarto Sinodo lateranense del 1215⁹³ e ne trasfuse i canoni nella *Compilatio IV* del 1216.

I «decretalisti» svolsero un'attività interpretativa e creativa non seconda per qualità e quantità a quella dei «legisti». Ed ebbero cura di coniugare il diritto canonico con il diritto romano elaborato dai civilisti coevi, dal momento che la Chiesa aveva recepito da secoli il diritto romano nel suo patrimonio normativo. Le regole di procedura, in particolare, vennero organizzate in modo integrato tra i due diritti dando vita a quello che venne denominato il processo «romano-canonico». L'apparato ordinario al *Liber Extra* fu opera del parmense Bernardo Botone, che ne curò ben quattro versioni successive tra il 1241 e il 1266; ma non meno pregevoli sono gli apparati inediti di Vincenzo Ispano, allievo di Azzone a Bologna, e del maestro di Bernardo, Lorenzo Ispano [Kuttner 1980, IV].

Tra i decretalisti della metà del Duecento è necessario menzionare almeno tre figure di indiscussa autorità: il pugliese Goffredo da Trani, il piemontese Enrico da Susa e il genovese Sinibaldo Fieschi.

⁹¹ *Corpus iuris canonici*, ed. Friedberg, vol. II, col. 929-1312.

⁹² Pennington in Hartmann e Pennington 2008, pp. 211-245.

⁹³ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis*, ed. A. García y García una cum commentariis Glossatorum, Città del Vaticano, 1981.

Il primo, professore di diritto canonico a Bologna e forse a Napoli, giunto al cardinalato nel 1244, fu autore di una fortunata *Summa* alle Decretali gregoriane⁹⁴ e, negli anni Quaranta del secolo, di un Apparato allo stesso *Liber Extra* tuttora inedito [Bertram 1971]. Enrico da Susa, più tardi divenuto cardinale di Ostia e noto perciò con il nome di Ostiense (Pennington in DBGI, I, 795-798), scrisse una *Summa Decretalium*⁹⁵ che per chiarezza e precisione si impose ben presto e dominò per secoli (ce ne restano più di 100 mss.), svolgendo sul terreno canonistico un ruolo analogo a quello della *Somma di Azzone* per il diritto civile; ed inoltre una più analitica *Lettura alle Decretali*⁹⁶.

Sinibaldo dei Fieschi fu papa dal 1243 al 1254 con il nome di Innocenzo IV⁹⁷, nel periodo drammatico degli scontri con l'imperatore Federico II, ma la sua fama di giurista non è seconda a quella derivante dal suo ruolo al vertice della Chiesa. La *Lectura* alle Decretali, composta in forma di glosse e annotazioni alle singole decretali del *Liber Extra* (ma tramandata come opera a sé stante, senza la riproduzione del testo delle Decretali), fu compiuta negli anni del pontificato e subito largamente diffusa. Essa contiene spunti teorici che i canonisti ed anche i civilisti del diritto comune utilizzeranno poi per secoli. Le analisi di Sinibaldo toccano tutti gli istituti del diritto canonico ed anche istituti civili. Per citare solo alcuni esempi, egli valorizzò la duplice fonte di legittimazione, locale e universale, della carica notarile quando asserì che i notai di nomina imperiale e papale potevano rogare ovunque, mentre quelli di nomina cittadina erano abilitati ad operare solo nel proprio comune; e riconobbe espressamente il valore della consuetudine anche su questo terreno⁹⁸. E sostenne, contro la tesi di altri canonisti, il principio della distinzione tra foro ecclesiastico e foro secolare negando la liceità di un ricorso al vescovo avverso la pronuncia di un giudice laico⁹⁹. La sintetica teorizzazione della collettività di beni o di persone (*universitas*) come «persona ficta» diede a sua volta un supporto concettuale a questa figura fondamentale del diritto, con ramificazioni che giungono all'età moderna¹⁰⁰.

⁹⁴ Goffredo da Trani, *Summa [...] in titulos Decretalium*, Venetiis, 1586.

⁹⁵ Enrico da Susa (Hostiensis), *Summa aurea*, Venetiis, 1584 = Torino, 1963.

⁹⁶ Enrico da Susa (Hostiensis), *Lectura [...] in primum <-sextum> decretalium [...] commentaria*, Venetiis, 1581, rist. Torino, 1965.

⁹⁷ Piergiovanni in *Gli inizi del diritto pubblico* 2008, pp. 195-222; Melloni in DBGI, II, 1872-1874.

⁹⁸ Così Innocenzo IV, *Apparatus in V Libros Decretalium*, Francofurti ad Moenum, 1570, rist. an. Frankfurt am Main, 1968, a *Liber Extra*, X 2. 22. 15 cum P.

⁹⁹ Innocenzo IV, *Apparatus a Liber Extra*, X 1. 29. 38 *significantibus*; a X 1. 33. 6 *solitae benignitatis*, a X 2. 2. 7 *verum*.

¹⁰⁰ Innocenzo IV, *Apparatus a Liber Extra*, X 2. 20. 57 *praesentium (tibi auctoritatem)*.

Fra i tanti autorevoli canonisti delle generazioni successive è da ricordare Guido da Baysio (m. 1313; Liotta in DBGI, I, 1092), nativo di Reggio Emilia, allievo di Guido da Suzzara, poi professore a Bologna. Nato da famiglia di modeste condizioni economiche, aiutato dal suo maestro a laurearsi senza aggravii di spesa, più tardi fu nominato arcidiacono e cancelliere dell'università di Bologna e con tale appellativo egli è noto. Svolsse delicate missioni presso i papi avignonesi. È autore di un commentario al *Liber Sextus* ma soprattutto di un fortunato commento al Decreto di Graziano¹⁰¹, nel quale utilizza con larghezza alcune fonti dottrinali trascurate dalla Glossa ordinaria al Decreto, in particolare l'apparato di Lorenzo Hispano.

Dell'Arcidiacono fu allievo Giovanni d'Andrea (1270-1348; Bartocci in DBGI, I, 1008-1012). Professore a Bologna, egli scrisse una Glossa al *Liber Sextus* (1303), una Glossa alle Clementine (1326), un commento al *Liber Extra* e una *Novella in Sextum* (1336-1339)¹⁰², così denominata adottando il nome della figlia Novella, alla quale il padre affidò persino in alcune occasioni la supplenza del suo corso¹⁰³. Queste opere, che lo resero famoso, sono caratterizzate da una ricognizione particolarmente accurata della letteratura giuridica anteriore, della quale Giovanni dà conto con dottrina ed equilibrio, affrontando i temi nuovi della recente normazione papale.

Tra i canonisti del Quattrocento è da ricordare anzitutto Nicolò dei Tedeschi (1386-1445), noto anche con l'appellativo di Panormitano perché di Palermo fu arcivescovo nell'ultimo decennio della sua vita. Nato in Sicilia da famiglia di origine germanica, entrato nell'ordine benedettino e quindi inviato dall'ordine a Bologna per studiare diritto, allievo del canonista Antonio da Butrio, Nicolò fu per vent'anni professore di diritto canonico in varie università dell'Italia centrale. In séguito svolse un ruolo importante – in consonanza con le posizioni del re di Sicilia Alfonso V e dell'antipapa Felice V, che non coincidevano con quelle del papa Eugenio IV – nelle controversie del quarto decennio del Quattrocento nel corso del concilio di Basilea, in merito al cruciale tema del rapporto tra papa e concilio [Nörr 1964]. Egli sostenne tra l'altro che al concilio spettava il diritto di pronunciarsi sull'ortodossia del papa stesso ed anche di deporlo in caso di violazione dei canoni sulla fede; ma non accolse le tesi conciliariste estreme espresse da pensatori quali Marsilio da Padova

¹⁰¹ Guido da Baysio (Archidiaconus), *Super Decreto*, Lugduni, 1558; Id., *Super Sexto Decretalium*, Lugduni, 1547.

¹⁰² Giovanni d'Andrea, *In quinque Decretalium libros novella commentaria*, Venezia, 1581, rist. Torino, 1963; Id., *Novella in Sextum*, Venezia, 1499, rist. Graz, 1963.

¹⁰³ Si tramanda che Novella si coprisse il volto con un velo per non distrarre gli studenti con la propria bellezza.

e Guglielmo di Ockham, che ponevano il concilio, concepito come l'ente che rappresenta l'intera Chiesa, al di sopra del potere papale. I commentari alle Decretali e alle Clementine, i *Consilia* e gli altri scritti giuridici del Panormitano ebbero grande autorità e vennero utilizzati per secoli¹⁰⁴.

Autore di commentari alle Decretali che godettero di notevole reputazione¹⁰⁵ fu anche Felino Sandei (m. 1503), parmense, uditore di Rota, sostenitore delle tesi pontificie nei contrasti con la corona di Sicilia, negli ultimi due anni vescovo di Lucca, dove tuttora si conserva la sua ricca biblioteca di manoscritti giuridici.

5. *Principi canonistici*

Il diritto canonico classico presenta caratteri assai peculiari, che nel loro insieme lo differenziano da ogni altro modello giuridico del passato¹⁰⁶.

Vi è in esso, come abbiamo visto, a differenza di quanto avveniva nel diritto romano comune, una componente legislativa cospicua di «diritto nuovo» (*ius novum*) prevalentemente di origine giurisdizionale, che integra il patrimonio delle collezioni canoniche antiche, sino a Graziano incluso. Vi è una pluralità di livelli normativi, una gerarchia di fonti che ha il suo vertice invalicabile nella rivelazione, consegnata nelle Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, una gerarchia che si specifica poi nei concili ecumenici, nelle decretali pontificie, nei sinodi locali, nelle stesse fonti dottrinali, determinando una graduazione tra fonti che gli ordinamenti secolari introdurranno solo con le moderne costituzioni. D'altra parte, chiara è la separazione che distingue la scienza dai canoni dalla scienza teologica, anch'essa fiorita in forme vicine a quelle del diritto a partire dal secolo XII, con la grande personalità di Abelardo [De Ghellinck 1948; Chenu 1957]. Vi è nel diritto canonico una simbiosi di fonti strettamente giuridiche e di fonti autoritative ma di origine pastorale, derivanti in buona parte dagli scritti dei grandi Padri della Chiesa, anzitutto Agostino, un'osmosi che dà al diritto canonico un profilo particolare, in quanto sottolinea la presenza di un sostrato etico-religioso che anima le regole formali del diritto [Gordley 1991]. Vi è d'altra parte la compresenza di regole rigide e inderogabili – là dove i precetti di Cristo hanno indotto la Chiesa a non transigere sulle forme, come

¹⁰⁴ Abbas Panormitanus, *In Decretalium libros*, Lugduni, 1547, ed. delle opere in 9 volumi.

¹⁰⁵ Felino Sandei, *In quinque libros Decretalium Commentaria*, Lugduni, 1549, 4 volumi.

¹⁰⁶ Si veda la raccolta di studi di Landau 2013; cf. inoltre Helmholz 1996.